

## **L'incerto bilanciamento tra esigenze processuali, diritti dell'imputato e libertà di cronaca: a proposito della sentenza *Bédat c. Svizzera* (Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2016) \***

di **Marco Cuniberti** – *Professore associato di diritto costituzionale e diritto dell'informazione, Università degli Studi di Milano*

**ABSTRACT:** The contribution addresses the ECtHR's decision in *Bédat v. Switzerland*, in which the Court intervenes on the thorny issue of the balance between freedom of information and the needs of justice's administration. On one side the Court confirms the role of the presumption of innocence and the right to private life; on the other it raises several questions and some concerns about the uncertainty of the key-concepts used (public interest and responsible press). Moreover the Court addresses critically the trend of overlapping different aspects, namely the guarantees of the fair trial and the rights relating to personality.

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Il caso. - 3. La visione sostanzialistica del segreto e i termini del bilanciamento. - 4. Sull'apprezzamento dell'interesse pubblico. - 5. Sulla violazione della presunzione di innocenza. - 6. Sulla violazione del diritto alla vita privata. - 7. Il ruolo del «giornalismo responsabile» nel bilanciamento operato dalla Corte. - 8. Conclusione.

### **1. Premessa.**

La sentenza in commento interviene sul delicatissimo tema del bilanciamento tra esigenze processuali e libertà di cronaca<sup>1</sup>, da un lato confermando il rilievo che, in tale operazione, assumono il principio della presunzione di innocenza e il diritto alla vita privata, dall'altro sollevando numerosi interrogativi e qualche preoccupazione, per l'incertezza che sembra connotare alcuni dei concetti chiave utilizzati.

Nonostante il livello di elaborazione raggiunto nel definire i fattori da tenere in conto nell'ambito di simili operazioni di bilanciamento<sup>2</sup>, l'impressione è che la Corte non abbia mai sviluppato strumenti atti a attribuire una certa dose di prevedibilità e certezza alle proprie decisioni: non

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.

<sup>1</sup> Sulla giurisprudenza CEDU su informazione e giustizia v. M. CHIAVARIO, *I rapporti giustizia – “media” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2000, Pt. V, 210 ss., che in particolare, con riferimento alla situazione esistente alla fine degli anni '90 (ma che non sembra significativamente mutata negli anni successivi), osserva come si sia ancora ben lontani da un quadro chiaro e esaustivo dei rapporti giustizia – media; più recentemente, in una prospettiva comparatistica, v. G. RESTA, *Trial by Media as a Legal Problem. A Comparative Analysis*, Napoli 2009, e ID., *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d'informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici*, in *Dir. inf.* 2012, 163 ss.

<sup>2</sup> In particolare si vedano i casi *Axel Springer c. Germania* e *Von Hannover c. Germania* (n. 2) (Corte EDU, Grande Camera, 7 febbraio 2012).

appena si esce dallo schema (ormai, a quanto pare, in via di superamento)<sup>3</sup> imperniato sulla prevalenza della libertà di espressione e sull'interpretazione assolutamente restrittiva delle relative deroghe, si entra in una regione contraddistinta da una notevole dose di aleatorietà e di indeterminatezza, che investe un po' tutti gli elementi del bilanciamento, dalla valutazione dell'interesse sociale fino a quella della gravità della sanzione<sup>4</sup>.

## 2. Il caso.

Il ricorrente è un cittadino svizzero, giornalista professionista, condannato dalle autorità giudiziarie elvetiche al pagamento di una ammenda di 4.000 franchi svizzeri (pari a poco meno di circa 2.700 euro) per aver pubblicato atti e documenti coperti da segreto<sup>5</sup>: in particolare, l'articolo scritto dal ricorrente riportava informazioni tratte dai verbali dell'interrogatorio del responsabile di un gravissimo incidente stradale, che aveva provocato numerosi morti e feriti, oltre che da alcune lettere scritte da costui al proprio giudice istruttore mentre si trovava in stato di detenzione, corredandole di commenti volti a mettere in luce la situazione di confusione mentale del soggetto.

In primo grado, la seconda sezione aveva accolto il ricorso<sup>6</sup>, ritenendo che la sanzione nei confronti del giornalista, per quanto solo pecuniaria, non fosse proporzionata allo scopo perseguito, di tutelare la presunzione di innocenza e la riservatezza dell'imputato: quanto alla presunzione di innocenza, la sezione, premesso che l'articolo trattava un tema su cui vi era un forte interesse, dal momento che l'incidente aveva gravemente scosso la comunità cittadina, osservava che l'articolo incriminato non era, in concreto, idoneo a mettere seriamente in pericolo il diritto dell'imputato ad un giusto processo o a condizionare i giudici, dal momento, che, se pure nell'articolo si sollevavano pesanti dubbi sulle condizioni mentali dell'accusato, tuttavia non ci si pronunciava affatto sull'intenzionalità del suo comportamento, e inoltre il giudizio aveva avuto luogo concretamente a oltre due anni di distanza dalla pubblicazione, e l'imputato era stato giudicato da giudici professionali e non da una giuria popolare; quanto invece al *vulnus* al diritto alla vita privata dell'imputato, la sezione si limitava ad osservare che né l'imputato né i suoi familiari avevano ritenuto di attivarsi per tutelare il proprio diritto alla *privacy* contro la pubblicazione dell'articolo, e tanto era ritenuto sufficiente per escludere una lesione del diritto alla vita privata di tale entità da giustificare la restrizione alla libertà di stampa.

---

<sup>3</sup> Negli ultimi anni, la Corte sembra in numerose occasioni avere abbandonato lo schema, usuale nelle precedenti decisioni a partire almeno dal caso *Sunday Times c. Regno Unito* (Corte EDU, 26 aprile 1979), tendenzialmente favorevole alla tutela della libertà di espressione e all'interpretazione restrittiva delle limitazioni ammesse dall'art. 10, § 2: tra i casi in cui, recentemente, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 10, (quasi sempre, peraltro, a maggioranza, e spesso con margini alquanto esigui) possono citarsi le sentenze: 6 maggio 2003, *Perna c. Italia*; 17 dicembre 2004, *Pedersen & Baadsgaard c. Danimarca*; 22 ottobre 2007, *Lindon, Otchakovsky-Laurens & July c. Francia*; 10 dicembre 2007, *Stoll c. Svizzera*; 12 settembre 2011, *Palomo Sánchez c. Spagna*; 13 luglio 2012, *Mouvement Raeliën Suisse c. Svizzera*; 22 aprile 2013, *Animal Defenders International c. Regno Unito*, e infine le più recenti 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, e 20 ottobre 2015, *Pentikäinen c. Finlandia*.

<sup>4</sup> Non sembra quindi di potersi condividere la valutazione ottimistica di M. MAROSI, *Il decalogo di Strasburgo su informazione e privacy: un passo verso una giurisprudenza uniforme?*, in *Dir. inf.* 2012, 416 ss., 420, secondo cui la Corte avrebbe ormai sviluppato una compiuta dottrina al riguardo: la Corte ha, in effetti, individuato (in particolare nelle citate sentenze del 2012, *Von Hannover (n. 2)* e *Axel Springer*) una serie di elementi di cui tenere conto nel bilanciamento, ma più l'elenco di tali elementi si fa articolato, più difficile diviene prefigurare l'esito finale dell'operazione.

<sup>5</sup> La condanna è disposta sulla base dell'art. 293 del codice penale svizzero, che punisce con un'ammenda chiunque, senza averne titolo, renda pubblici in tutto o in parte atti, documenti o deliberazioni «che sono segreti in virtù della legge o di una decisione presa da un'autorità pubblica nei limiti della sua competenza»: si tratta quindi di una visione squisitamente formale del segreto, in cui ciò che rileva è esclusivamente la classificazione dell'atto o del documento operata dalla legge o dal provvedimento amministrativo; tale rigore formale è in parte temperato dalla previsione del comma 3 dello stesso articolo, che fa salva, la possibilità del giudice di non irrogare alcuna pena «se il segreto cui è stata data pubblicità è di poca importanza».

<sup>6</sup> Corte EDU, II sez., 1° luglio 2014, *A.B. c. Svizzera*.

In conclusione, per la sezione la condanna del ricorrente non corrisponde a un «bisogno sociale imperativo», dal momento che le finalità perseguite dalla restrizione sono «pertinenti», ma «non sufficienti»: viene quindi accertata la violazione dell'art. 10, accordando al ricorrente, in mancanza di una richiesta sui danni, il rimborso delle spese processuali quantificate in 5.000 euro<sup>7</sup>.

La decisione della sezione viene completamente ribaltata dalla Grande Camera, con una decisione a sua volta assunta a maggioranza<sup>8</sup>: e quello che colpisce è che le valutazioni della Grande Camera divergono da quelle della sezione non su uno solo, o su alcuni, dei punti controversi, ma praticamente su tutti: sull'interesse sociale dell'articolo, sulla sua idoneità a ledere il diritto a un giusto processo e la presunzione di innocenza, sulla lesione della privacy, e infine persino sulla entità della sanzione applicata al giornalista; di fatto, insomma, l'unico punto su cui i due collegi concordano è il punto iniziale del ragionamento, ovvero l'accezione sostanziale del segreto processuale, e la definizione dei termini del bilanciamento.

### ***3. La visione sostanzialistica del segreto e i termini del bilanciamento.***

La seconda sezione e la Grande Camera condividono una visione, per così dire, sostanzialistica del segreto processuale, che si può ritenere consolidata nella giurisprudenza della Corte: il principio, cioè, per cui la semplice esistenza di una norma che punisce la divulgazione di determinati atti o documenti non è mai, di per sé, sufficiente a giustificare misure restrittive, siano esse preventive o successive, e occorre, invece, domandarsi caso per caso se, nella situazione concreta, la misura restrittiva possa qualificarsi come una «misura necessaria in una società democratica» alla protezione dei beni individuati nel secondo paragrafo dell'art. 10<sup>9</sup>. In particolare, occorre in primo luogo verificare se l'esistenza del segreto corrisponda ad una *ratio* degna di

---

<sup>7</sup> La sentenza è approvata a stretta maggioranza (4 contro 3): alla sentenza di primo grado si trova allegata l'opinione dissenziente dei giudici Karakaş, Keller e Lemmens, i quali da un lato contestano che le informazioni contenute nell'articolo fossero di interesse pubblico e in grado di alimentare un dibattito pubblico, dall'altro evidenziano che la pubblicazione poteva influenzare il giudizio, specialmente in quanto metteva in dubbio la salute mentale dell'imputato, e risultava lesiva del diritto alla vita privata del detenuto. Secondo i giudici dissenzienti, per ritenere legittima una ingerenza, giustificata con riferimento all'esigenza di rispettare la presunzione di innocenza, il diritto a un giusto processo e l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, non si può pretendere dai governi la prova che la diffusione di informazioni abbia effettivamente influenzato i giudici, ma ci si deve limitare a valutare l'idoneità di un articolo a pregiudicare tali interessi, sulla base della situazione esistente al momento della sua pubblicazione: sicché il fatto che il processo abbia avuto luogo due anni dopo, e che in concreto la pubblicazione non abbia esplicito alcuna influenza sui giudici, è ritenuto irrilevante; quanto poi al diritto al rispetto della vita privata, secondo i giudici dissenzienti l'esistenza di strumenti attivabili dall'interessato (e nella fattispecie non utilizzati) non libera lo stato dalla responsabilità di proteggere la vita privata degli imputati; ancora, quanto al tono dell'articolo, se è vero che la scelta della forma rientra nella libertà di espressione coperta dall'art. 10, i dissenzienti rilevano che il tono utilizzato e la mancanza di obiettività non possono non avere un ruolo all'interno del bilanciamento, affievolendo l'idoneità dell'articolo a contribuire al dibattito pubblico (al riguardo si richiama la già citata sentenza sul caso *Stoll c. Svizzera*); infine, sempre secondo i dissenzienti, l'entità della sanzione, pur se non irrilevante, non sarebbe tale da sortire un rilevante effetto dissuasivo rispetto ad altri giornalisti. In conclusione, quindi, secondo i giudici dissenzienti, in presenza di una operazione di bilanciamento, una volta che le autorità interne abbiano seguito i criteri generali stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, quest'ultima non ha titolo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici nazionali (in questo senso si richiamano le già citate sentenze *Palomo Sánchez e aa. c. Spagna*, *Axel Springer AG c. Germania*, *Von Hannover c. Germania* (n. 2), nonché la sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15 marzo 2012, *Aksu c. Turchia*). Come si vedrà, il punto di vista dei giudici dissenzienti sarà pressoché integralmente accolto dalla Grande Camera.

<sup>8</sup> Per quanto molto più ampia rispetto alla decisione della sezione: la sentenza è infatti approvata con quindici voti a favore e due contrari; ad essa sono allegate le opinioni dissenzienti dei giudici Lopez Guerra e Yudkivska.

<sup>9</sup> Si tratta di una concezione diametralmente opposta a quella formale, accolta dal codice penale svizzero con l'art. 293: tuttavia, come già affermato nella citata sentenza *Stoll c. Svizzera*, ciò non comporta automaticamente l'illiceità di una misura restrittiva adottata sulla base di una simile disposizione, qualora risulti che, in concreto, le autorità nazionali abbiano comunque proceduto alla verifica sull'esistenza dei presupposti materiali che giustificano l'apposizione del segreto, e tale verifica sia considerata rispettosa dei canoni di giudizio enunciati dalla Corte EDU.

considerazione, in relazione o alla tutela dei diritti dell'imputato (presunzione di innocenza e diritto alla riservatezza) o al buon svolgimento del processo (esigenza di non turbare la serenità e l'imparzialità dei giudici e di evitare l'inquinamento delle prove)<sup>10</sup>: in secondo luogo, anche ammesso che l'apposizione del segreto sia giustificata sulla base di una di queste considerazioni, occorre valutare se non possa comunque prevalere il diritto del pubblico ad essere informato su fatti di interesse generale.

Un altro punto su cui la sezione e la Grande Camera sostanzialmente concordano è l'individuazione dei diritti in gioco, e anche sotto questo profilo la sentenza conferma quanto emerge dalla giurisprudenza consolidata della Corte: i beni la cui tutela può giustificare la misura restrittiva sono ravvisati da un lato nella tutela dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario, dall'altro nella tutela dei diritti altrui, e in particolare nella tutela del diritto a un giusto processo (e alla presunzione di innocenza) e alla vita privata.

Infine, anche in questo caso conformemente a quella che pare essere una costante nella giurisprudenza della Corte, la protezione dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario viene, di fatto, ricondotta all'esigenza di preservare il diritto al giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione, confermando, quindi, la tendenza a non attribuire un'autonoma rilevanza al riferimento all'autorità e all'imparzialità del potere giudiziario, e confermando quanto pare consolidato sin dai tempi della sentenza *Sunday Times*, e cioè che il semplice fatto che gli accadimenti su cui è in corso un giudizio siano oggetto di discussione, analisi o approfondimento da parte degli organi di informazione non è, da sé solo, idoneo a turbare la serenità e l'imparzialità del giudizio: sicché, in assenza di ragioni specifiche (quali la necessità di prevenire l'inquinamento delle prove), le esigenze che attengono al corretto svolgimento del processo (ed in particolare quelle attinenti alla salvaguardia della serenità e dell'imparzialità del giudice) finiscono col sovrapporsi alla tutela del diritto dell'imputato a un giusto processo, ed in particolare alla presunzione di innocenza<sup>11</sup>.

Da questo punto in avanti però, come si è detto, le valutazioni della sezione e della Grande Camera si differenziano radicalmente, su tutti gli aspetti decisivi della questione, che conviene quindi esaminare separatamente.

#### **4. Sull'apprezzamento dell'interesse pubblico.**

Il primo elemento di disaccordo tra i due collegi riguarda la valutazione dell'interesse pubblico: è sufficiente che le informazioni abbiano un collegamento con fatti di un certo rilievo e che hanno colpito la collettività, o è necessario spingersi oltre, e verificare in concreto l'idoneità delle informazioni effettivamente divulgate ad alimentare una pubblica discussione? Questo problema assume particolare rilevanza in riferimento alla divulgazione di informazioni tratte dalla corrispondenza del detenuto, rivelatrici di aspetti privati della sua personalità.

Le autorità svizzere, al riguardo, sottolineano come non sia sufficiente, per affermare l'esistenza di un rilevante interesse pubblico alla divulgazione di informazioni riservate, il fatto che le

---

<sup>10</sup> Sulle ragioni che possono giustificare il segreto, cfr. Corte EDU, 22 maggio 1990, *Weber c. Svizzera*, e 7 giugno 2007, *Dupuis e aa. c. Francia*.

<sup>11</sup> Vi v. al riguardo quanto affermato nella citata sentenza *Sunday Times c. Regno Unito*, in particolare al § 65: «in generale si concorda nel ritenere che i tribunali non potrebbero funzionare nel vuoto: essi hanno la competenza a regolare le controversie, ma non risulta affatto che prima queste non possano dare luogo a discussioni altrove, che si tratti di riviste specializzate, della stampa a grande diffusione o del pubblico in generale». E in effetti, nella giurisprudenza della Corte il motivo legittimo rappresentato dalla esigenza di tutelare l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario non è pressoché mai invocato da solo, ma sempre in senso rafforzativo rispetto al diritto al giusto processo e alla presunzione di innocenza (v., tra le molte, le citate sentenze *Weber c. Svizzera* e *Dupuis e aa. c. Francia*); in dottrina, al riguardo, v. G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 163 ss.

informazioni possano soddisfare una generica curiosità del pubblico<sup>12</sup>, e neppure che si riferiscano ad un fatto di cronaca molto enfatizzato dai *media* (come certo era accaduto nel caso dell'incidente stradale in questione), perché ciò significherebbe, in pratica, attribuire alla stessa stampa il potere di creare l'interesse pubblico poi invocato a giustificazione della divulgazione, il che priverebbe tale elemento di qualsiasi rilevanza oggettiva.

Le argomentazioni delle autorità elvetiche sono di fatto condivise dalla Grande Camera: premesso che «la questione che si pone è quella di sapere se il contenuto dell'articolo e, in particolare, le informazioni che erano coperte dal segreto istruttorio erano di natura tale da alimentare il dibattito pubblico sul soggetto in questione, o semplicemente da soddisfare la curiosità di un certo pubblico sui dettagli della vita strettamente privata del detenuto»<sup>13</sup>, il collegio osserva infatti che «il tribunale federale, in una sentenza lungamente motivata e che non rivela alcuna traccia di arbitrarità, ha ritenuto che la né divulgazione dei processi verbali di interrogatorio, né quella delle lettere indirizzate dall'imputato al giudice dell'istruzione avevano portato un contributo pertinente al dibattito pubblico», che l'interesse pubblico aveva a che fare, nella fattispecie, al più con la «soddisfazione di una malsana curiosità», e che da parte sua il ricorrente «non ha dimostrato in cosa la pubblicazione dei processi verbali dell'interrogatorio, delle dichiarazioni della moglie e del medico dell'imputato, così come delle lettere che questi aveva indirizzato al giudice dell'istruzione e che riguardavano questioni anodine concernenti il quotidiano della sua vita in detenzione, era in grado di alimentare un eventuale dibattito pubblico sull'inchiesta in corso»<sup>14</sup>.

Secondo l'impostazione accolta dalla Grande Camera, quindi, è il ricorrente a dover dimostrare che le notizie da lui diffuse siano di natura tale da «alimentare un eventuale dibattito pubblico sull'inchiesta», e non solo a soddisfare una più o meno «malsana» curiosità del pubblico, senza che rilevi la gravità in sé del fatto cui l'informazione si riferisce: al riguardo, la Camera rigetta *in toto* le valutazioni della seconda sezione, la quale aveva invece ritenuto che la considerevole impressione suscitata dall'incidente fosse di per sé sufficiente a giustificare l'interesse del pubblico<sup>15</sup>.

Sembrano quindi contrapporsi due modi diversi di procedere alla verifica sulla sussistenza dell'interesse pubblico: una verifica più “esterna”, che non entra nel merito delle scelte delle informazioni e dello stile di presentazione effettuata dal giornalista, ma si accontenta della rilevanza oggettiva del fatto, e una decisamente più invasiva, che invece si sofferma sulla effettiva utilità per la discussione pubblica dei particolari divulgati, e che non può non comportare anche un giudizio sulla “qualità” dell'informazione fornita dal professionista.

E' quindi interessante notare che, sulla conclusione raggiunta dalla Corte, influisce significativamente la considerazione del tono generale dell'articolo in questione, tono che, osservano le autorità elvetiche prima e la Corte poi, appare sbilanciato, scandalistico e tutto volto, a cominciare dal titolo («l'interrogatorio del conducente folle»), a delineare il quadro di una personalità disturbata: abbiamo quindi un primo passaggio (cui, come si vedrà, ne seguiranno altri) in cui le valutazioni della Corte appaiono significativamente condizionate da considerazioni di

---

<sup>12</sup> In proposito, il governo svizzero richiama anche Corte EDU, I sezione, 9 novembre 2006, *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgio*.

<sup>13</sup> Cfr. il § 64 della sentenza in commento: la Corte richiama al riguardo i già citati casi *Stoll c. Svizzera*, *Leempoel & S.A. Ed. Ciné Revue c. Belgio* (§ 72), nonché le sentenze Corte EDU, sez. III, 24 giugno 2004, *Von Hannover c. Germania* (§ 65), sez. IV, 10 maggio 2011, *Mosley c. Regno Unito* (§ 114), e Grande Camera, 10 novembre 2015, *Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* (§ 40).

<sup>14</sup> Cfr. i §§ 65 e 66 della sentenza qui commentata.

<sup>15</sup> E in effetti, appare molto sottile il discrimine tra una forma di «morbosa» o «malsana» curiosità e il legittimo interesse del pubblico a conoscere particolari che possono concorrere a delineare la personalità del responsabile di un fatto che ha avuto grande risonanza: al riguardo v. le opinioni dissenzienti del giudice Lopez Guerra (secondo cui il tema è d'interesse generale, non solo in quanto molto trattato dai *media*, ma per la gravità in sé dell'incidente, sicché l'articolo, nel momento in cui ne tratta, è di interesse generale, e non conta che abbia un tono più sbilanciato o che si soffermi su determinati aspetti piuttosto che su altri) e del giudice Yudkivska (secondo cui non si tratta di una «malsana curiosità», ma di un genuino interesse del pubblico a conoscere le condizioni mentali dell'imputato, il modo in cui questi reagisce a quanto gli accade e il modo in cui la giustizia tiene conto delle sue condizioni).

ordine deontologico, sulla corrispondenza, per usare le parole della Corte, della condotta del giornalista ai canoni di un «giornalismo responsabile». Ma sul punto si dovrà tornare a breve.

### 5. Sulla violazione della presunzione di innocenza.

Se, come si è detto in premessa, la seconda sezione e la Grande Camera concordano sostanzialmente nell'identificare la protezione dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario con il diritto dell'imputato ad un giusto processo, il punto su cui invece si riscontra una radicale divergenza è se l'idoneità della pubblicazione incriminata a influenzare i giudici vada valutata in concreto o in astratto: per la seconda sezione si tratta di una valutazione da svolgere con riguardo alle caratteristiche specifiche del caso concreto; per le autorità elvetiche e la Grande Camera (così come per i giudici dissenzienti della seconda sezione) si dovrebbe invece valutare l'idoneità in astratto della pubblicazione a influenzare il giudizio, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che tale influenza abbia o meno potuto, concretamente, esplicarsi.

In particolare, secondo la sezione, la concreta idoneità dell'articolo a influire sul giudizio dovrebbe escludersi in considerazione di almeno tre elementi: in primo luogo, il fatto che l'articolo, pur avanzando pesanti dubbi sulla condizione mentale dell'imputato, non sosteneva in alcun modo l'intenzionalità della sua condotta, sicché non si comprende come avrebbe potuto condizionare le valutazioni dei giudici; in secondo luogo, il fatto che il processo abbia avuto luogo due anni dopo la pubblicazione dell'articolo; infine, il fatto che l'imputato sia stato giudicato da magistrati professionali, ritenuti meno suggestionabili dai *media*<sup>16</sup>.

Per la Grande Camera, invece, il tono dell'articolo, che pure non conteneva ipotesi sulla intenzionalità dell'atto, delineava comunque un ritratto negativo della personalità del soggetto, presentato come affetto da seri problemi mentali<sup>17</sup>: ad avviso del collegio, l'idoneità di un simile articolo a influenzare il giudizio va valutata in astratto, con riferimento alla situazione esistente al momento della pubblicazione dell'articolo, rimanendo irrilevante che l'articolo abbia o meno concretamente influenzato i giudici e esclusa la necessità di alcuna verifica o prova al riguardo<sup>18</sup>.

Rispetto a quanto si è visto con riguardo all'apprezzamento dell'interesse pubblico, si riscontra quindi una sorta di inversione: mentre si pretende dal giornalista la prova dell'idoneità dell'articolo a contribuire ad un dibattito pubblico, per contro le autorità statali sono esonerate dall'offrire una puntuale dimostrazione dell'idoneità dell'articolo incriminato a incidere sulla presunzione di innocenza dell'imputato.

Per quanto sia consolidato, nella giurisprudenza della Corte, il principio secondo cui la presunzione di innocenza è un valore in sé, da tutelarsi addirittura a prescindere dalla effettiva innocenza dell'imputato<sup>19</sup>, non si può sfuggire all'impressione che il combinato disposto di questa duplice inversione dell'onere della prova segni una certa discontinuità rispetto al *favor* per la libertà

---

<sup>16</sup> Per l'affermazione secondo cui spetta al governo che difende la legittimità di una misura restrittiva dimostrare la sua concreta idoneità a pregiudicare le indagini o a influire sul giudizio, v. anche Corte EDU, sez. II, 24 aprile 2008, *Campos Dâmaso c. Portogallo*, in particolare § 36.

<sup>17</sup> Si v. il § 69 della sentenza in commento: «nella specie, nonostante l'articolo in discussione non privilegiasse apertamente la tesi di un atto intenzionale, esso era nondimeno orientato in modo da tracciare un ritratto assai negativo dell'imputato, mettendo in evidenza certi aspetti sconcertanti della sua personalità e concludendo che costui “faceva di tutto per rendersi indifendibile”».

<sup>18</sup> Si legge infatti al § 70 della sentenza: «La Grande Camera ritiene che non ci si debba attendere che sia il governo a portare la prova, *a posteriori*, che questo tipo di pubblicazione abbia avuto una reale influenza sul seguito della procedura. Il rischio d'influenza sulla procedura giustifica in sé che misure dissuasive, come un divieto di divulgazione di informazioni segrete, siano adottate dalle autorità nazionali».

<sup>19</sup> Come dimostra il fatto che, per giurisprudenza costante della Corte, la violazione della presunzione di innocenza può essere accertata indipendentemente dal fatto che l'imputato sia o meno effettivamente colpevole. Sulla autonomia della valutazione sulla violazione della presunzione di innocenza rispetto alla lesione dei diritti della personalità v. G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 172 ss.

di manifestazione del pensiero che ha caratterizzato passate stagioni della giurisprudenza di Strasburgo<sup>20</sup>: *favor* che, invece, porterebbe ad escludere che debba essere il giornalista a dimostrare che l'articolo sia rilevante per il dibattito pubblico (accontentandosi, sul punto, di un apprezzamento generale e, per così dire, "esterno") e a richiedere, al contrario, un controllo molto più penetrante sulla giustificazione, da parte del governo nazionale, della restrizione adottata, con riferimento alle specificità del caso concreto<sup>21</sup>.

Ancora una volta, peraltro, su questa sorta di inversione dell'onere della prova sembra avere influito in modo determinante la considerazione del tono scandalistico dell'articolo, che traccia un ritratto inquietante della personalità del soggetto, certamente idoneo a lederne la reputazione: eppure i due piani dovrebbero essere mantenuti nettamente distinti.

Essendo infatti chiaro che la tutela della presunzione di innocenza è altro dalla tutela della reputazione, ne discende che, così come è possibile che alla violazione della prima non si accompagni la violazione della seconda<sup>22</sup>, allo stesso modo dovrebbe ammettersi la possibilità inversa, e cioè che ad una violazione della reputazione non si accompagni la violazione della presunzione di innocenza: il che appunto è quello che sembrerebbe verificarsi nel caso in esame, in cui dall'articolo emergeva sicuramente un ritratto negativo per la reputazione del soggetto, ma non emergeva affatto un giudizio sulla intenzionalità dell'atto, e quindi sulla colpevolezza dell'imputato.

Ponendo un tale risalto sul profilo deontologico, la Corte sembra in effetti dimenticare che nel caso in esame il giornalista era stato sanzionato non per avere offeso la reputazione dell'imputato (il quale, peraltro, non aveva esposto alcuna lagnanza sul contenuto dell'articolo), ma per violazione del segreto istruttorio: segreto che è preordinato a garantire il buon andamento del processo, non alla salvaguardia dei diritti della personalità, per la quale esistono altri strumenti, che sarebbe bene mantenere distinti.

In effetti, l'idea che l'apposizione del segreto possa essere utilizzato come strumento a tutela della reputazione suscita qualche legittima perplessità, in quanto la sovrapposizione tra esigenze processuali e diritti della personalità può avere effetti profondamente negativi sulla libertà di informazione: basti pensare alle restrizioni che potrebbero derivarne rispetto al giornalismo di inchiesta, qualora la tutela della reputazione dei soggetti coinvolti in una indagine fosse ritenuta in sé sufficiente a giustificare la segretezza degli atti<sup>23</sup>.

E' noto che il principio della presunzione di innocenza ha un posto di primaria importanza nella giurisprudenza della Corte, e riceve da quest'ultima una lettura alquanto estensiva<sup>24</sup>, sicché, ad

---

<sup>20</sup> Basti richiamare le icastiche affermazioni contenute nella già citata sentenza *Sunday Times c. Regno Unito*, al §. 65: «la Corte non si trova a scegliere tra due principi antinomici bensì di fronte ad un principio, la libertà di espressione, che soffre di eccezioni, le quali richiedono un'interpretazione rigorosa».

<sup>21</sup> *Mutatis mutandis*, la soluzione accolta in questo caso può accostarsi a quella del già citato caso *Stoll c. Svizzera*, in cui il fatto che il governo svizzero non avesse dimostrato che la pubblicazione di un documento segreto avesse effettivamente nuociuto alle trattative diplomatiche in corso sul soggetto controverso è stato ritenuto non decisivo, dovendosi piuttosto valutare, secondo la Corte, se nelle circostanze date al momento della pubblicazione l'articolo fosse in grado, potenzialmente, di arrecare un simile danno (v. *Stoll c. Svizzera*, cit., §§ 130 e ss.): possono però allora ugualmente applicarsi anche alla decisione qui in commento le considerazioni profondamente critiche contenute nell'opinione dissenziente dei giudici Zagrebelsky e aa. alla stessa sentenza *Stoll*, secondo cui un simile modo di ragionare si risolve in una «ipotesi» e in una «petizione di principio», che finisce con lo «svuotare di senso il principio secondo cui ogni restrizione alla libertà di espressione deve essere adeguatamente giustificata».

<sup>22</sup> Come accade quando l'imputato si rivela, all'esito del processo, effettivamente colpevole: sul punto v. ancora G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 174, che correttamente sottolinea come proprio questo profilo (l'esclusione dell'effetto scriminante della verità dell'addebito) evidenzia la differenza e l'autonomia della presunzione di innocenza rispetto alla reputazione.

<sup>23</sup> Molto opportunamente, infatti, nella citata sentenza *Stoll c. Svizzera*, la Corte è attenta a mantenere distinti i due piani, e ad escludere la rilevanza ogni profilo relativo alla tutela della reputazione del soggetto cui le informazioni riservate si riferivano.

<sup>24</sup> Sulla ampiezza della portata del principio di presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte EDU, v. G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 172 ss.

esempio, la Corte non si è limitata a ravvisarne la violazione a fronte di atti e attività riconducibili alle autorità nazionali giudiziarie o di polizia<sup>25</sup>, e ha precisato in modo inequivocabile che esso opera anche nei confronti dei privati, e in particolare degli operatori dell'informazione<sup>26</sup>: tuttavia, l'intensità con cui tale limite può essere fatto valere dovrebbe essere differente, a seconda che esso sia imposto ai pubblici poteri o, piuttosto, ai privati, come fondamento di restrizioni alla libertà di manifestazione del pensiero adottate nei loro confronti dalle autorità nazionali<sup>27</sup>.

Sicché, così come occorrerebbe guardare con una certa prudenza a quell'orientamento che punta a limitare la possibilità per il giornalista di effettuare proprie autonome ricostruzioni dei fatti o avanzare ipotesi o supposizioni rispetto all'esito di giudizi in corso<sup>28</sup>, allo stesso modo sembrerebbe corretto non accontentarsi, nel verificare il rispetto della presunzione di innocenza da parte dei *media*, di una mera possibilità astratta, e indagare in modo più approfondito sulla effettiva idoneità della pubblicazione ad influenzare il giudice ed il giudizio.

Sotto questo profilo, una applicazione del principio molto diversa rispetto a quella che si riscontra nel caso in esame è quella che si è avuta nel caso *Dupuis e aa. c. Francia*, in cui si è addossato al governo l'onere di dimostrare in che modo la pubblicazione avesse attentato alla

---

<sup>25</sup> Si v., ad es., Corte EDU, 10 febbraio 1995, *Allenet de Ribemont c. Francia*, in cui la Francia è condannata a risarcire un imputato per i danni subiti a seguito di dichiarazioni rese agli organi di informazione dal Ministro dell'Interno e da alti ufficiali di polizia, nel corso di una conferenza stampa, circa la sua responsabilità come mandante dell'omicidio di un uomo politico; analogamente, in Corte EDU 28 gennaio 2005, *Y.B. e altri c. Turchia*, gli imputati erano stati presentati come colpevoli di atti di terrorismo in una conferenza stampa organizzata dalla polizia, prima dell'inizio del processo; principi non dissimili si trovano nella più recente sentenza del 4 ottobre 2016, *Fatullayev c. Azerbaijan*, relativa a un giornalista accusato e condannato per diffamazione e altri reati a mezzo stampa ad una ingente pena detentiva, e individuato come colpevole in una dichiarazione pubblica a pochi giorni dall'inizio del processo.

<sup>26</sup> In particolare, si può richiamare Corte EDU, 29 agosto 1997, *Worm c. Austria*, relativa ad un giornalista condannato, ai sensi dell'art. 23 del *Mediengesetz* austriaco, per «influenza abusiva su una procedura penale», per avere scritto un articolo su un uomo politico processato (e poi effettivamente condannato) per frode fiscale, in cui si anticipava il giudizio di colpevolezza, in particolare pubblicando resoconti delle udienze: la Corte esclude la violazione dell'art. 10 sul presupposto che anche le personalità pubbliche hanno diritto a un giusto processo, e osservando (§ 50) che «i giornalisti devono ricordarsi che redigono degli articoli su procedure penali in corso, poiché i limiti dei commenti ammissibili non possono comprendere delle dichiarazioni che rischierebbero, intenzionalmente o no, di ridurre le possibilità di una persona di beneficiare di un processo giusto o di indebolire la fiducia del pubblico nel ruolo svolto dai tribunali nell'amministrazione della giustizia penale». Del resto, l'estensione dell'obbligo di rispettare la presunzione di innocenza al rapporto tra *media* e imputato è fenomeno che ha interessato, prima ancora della giurisprudenza della Corte, diversi ordinamenti nazionali, come quello tedesco, dove l'estensione si è imposta per via giurisprudenziale, e quello francese e austriaco, dove addirittura il rispetto della presunzione di innocenza è stato imposto ai privati per via legislativa: cfr. sul punto le indicazioni in G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 173.

<sup>27</sup> Né sembra deporre in senso avverso quanto disposto nella raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla diffusione di informazioni da parte dei *media* in relazione ai processi penali, e in particolare nel principio n. 2, che, dopo aver stabilito che «la presunzione di innocenza fa parte integrante del diritto a un processo giusto», aggiunge che «di conseguenza, opinioni e informazioni concernenti procedure penali in corso non dovrebbero essere comunicate o diffuse attraverso i *media* se con quando ciò non metta a rischio la presunzione di innocenza del sospettato o dell'accusato»: se infatti è vero che tale disposizione fa espresso riferimento alla posizione dei «*media*», vincolando anch'essi al rispetto della presunzione di innocenza, essa non implica in alcun modo che i soggetti privati siano posti sullo stesso piano, a tale proposito, delle autorità giudiziarie o di polizia.

<sup>28</sup> Orientamento che appare, del resto, in linea con quella giurisprudenza della Cassazione (a cominciare dalla c.d. sentenza *Gomez*) secondo cui la cronaca giudiziaria non dovrebbe mai «anticipare» il giudizio (non essendo consentito «effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività», in quanto «l'opera giornalistica che prospetti e anticipi in chiave colpevolista l'evoluzione e l'esito di indagini» finirebbe per proporre al pubblico «un processo agerantista, dinanzi al quale il cittadino ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione» (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010 n. 3674; per altri riferimenti v. G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 184, n. 97): a prescindere dalle perplessità che suscita il ricorso, in tale ambito, alla tutela penale, laddove sarebbero forse più utilmente e correttamente utilizzabili strumenti civilistici (come osserva ancora, anche con riferimento ad esperienze di altri ordinamenti, G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 184), un tale orientamento sembra da guardare con cautela per i riflessi che una sua rigorosa applicazione determinerebbe rispetto al giornalismo di inchiesta, al punto che si è parlato, a proposito della sentenza «*Gomez*», di «uccisione del giornalismo d'inchiesta» (S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma 2014, 63 ss.).



presunzione di innocenza, attribuendo decisivo rilievo, in proposito, proprio al decorso del tempo tra la pubblicazione e la sentenza<sup>29</sup>; il precedente che, invece, pare avvicinarsi maggiormente all'impostazione accolta nella decisione in commento è rappresentato dal caso *Tourancheau e July c. Francia*, in cui la Corte esclude la violazione dell'art. 10 a fronte della condanna inflitta al giornalista di un quotidiano per aver violato il segreto istruttorio, pubblicando estratti di atti del processo a due minori accusati dell'omicidio di una coetanea<sup>30</sup>: ma quest'ultimo caso, se da un lato si avvicina a quello qui in commento per le caratteristiche dei personaggi coinvolti (che, diversamente dal caso *Dupuis* e da altri analoghi, non ricoprivano ruoli di rilievo in ambito istituzionale o economico sociale ed erano, all'opposto, soggetti in qualche modo "deboli" e bisognosi di particolare protezione)<sup>31</sup>, dall'altro se ne differenzia, poiché in esso, diversamente da quello qui in commento, l'articolo incriminato sosteneva una precisa versione dei fatti, idonea certamente a persuadere il pubblico, se non i giudici, della colpevolezza degli imputati<sup>32</sup>.

La Corte sembrerebbe dirci, insomma, che laddove si tratti di semplice cronaca (anche di cronaca nera), che coinvolge persone comuni, e non sono in gioco questioni di ordine politico o economico – sociale di particolare rilevanza, l'attenzione per la presunzione di innocenza deve essere più marcata: il che, oltre a rendere conto del ruolo più incisivo che la Corte sembra svolgere, in casi come questi, nella valutazione dell'interesse pubblico della notizia<sup>33</sup>, rappresenterebbe una indicazione chiara e condivisibile, se non fosse per il ruolo che, ancora una volta, assume, nel ragionamento della Corte, il riferimento al «giornalismo responsabile», su cui si avrà modo di tornare tra poco.

## 6. Sulla violazione del diritto alla vita privata.

Con riferimento alla protezione della vita privata, la questione su cui le valutazioni della seconda sezione e della Grande Camera divergono è se la protezione della vita privata possa giustificare una

---

<sup>29</sup> Corte EDU, sez. III, 7 giugno 2007, *Dupuis e aa. c. Francia*, (su cui v. A. BALSAMO, S. RECCHINONE, *Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto istruttorio: la valorizzazione del parametro della concreta offensività nel nuovo orientamento della Corte europea*, in *Cass. pen.* 2007, p. 4790 ss., e L. FILIPPI, *La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa "watchdog" della democrazia tra esigenze di giustizia, presunzione di innocenza e privacy*, in *Cass. pen.* 2008, 813 ss.), in cui la Francia viene condannata per aver sanzionato la pubblicazione di un libro nel quale veniva denunciato il coinvolgimento di un funzionario nello scandalo degli ascolti illeciti disposti dall'amministrazione Mitterrand: qui la Corte attribuisce rilievo (§ 44) al fatto che «al momento della pubblicazione dell'opera controversa, nel gennaio 1996, oltre all'ampia risonanza mediatica della vicenda detta degli "ascolti dell'Eliseo", era ormai di notorietà pubblica che G.M. era coinvolto nell'affare, nel quadro di una istruzione aperta già da circa 3 anni, che metterà capo alla fine il 9 novembre 2005, cioè nove anni e più di nove mesi dopo la pubblicazione dell'opera, alla sua condanna»; e soprattutto precisa che «inoltre, il Governo non afferma in cosa, date le circostanze di specie, la divulgazione di informazioni confidenziali avrebbe potuto avere una influenza negativa tanto sul diritto alla presunzione di innocenza di G.M., quanto sul suo giudizio e sulla sua condanna quasi dieci anni dopo la pubblicazione». Sul punto, con analoga impostazione, v. anche Corte EDU, 21 gennaio 1999, *Fressoz e Roire c. Francia*, e 3 ottobre 2000, *Du Roy e Malaurie c. Francia*.

<sup>30</sup> Corte EDU, Sez. I, 24 novembre 2005, *Tourancheau e July c. Francia*.

<sup>31</sup> Secondo G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 174 ss., la differenza tra i casi *Dupuis*, *Du Roy e Malaurie* e *Fressoz e Roire* e il caso *Tourancheau e Julie* ha a che fare con il diverso rilievo pubblico del tema: temi di grande rilievo politici e sociale nei tre primi casi, un tragico fatto di cronaca nera (un omicidio a sfondo passionale) nell'ultimo, in cui (175) «le accuse rivolte ai due soggetti, due ragazzi di giovane età, erano relative a fatti di ben limitata rilevanza generale e concernevano vicende certamente tragiche (...), ma appartenenti per lo più alla sfera della vita privata e sentimentale».

<sup>32</sup> Come osserva il giudice Yudkivska nella sua opinione dissenziente alla sentenza qui commentata, il caso *Bédat* è completamente diverso, in quanto l'articolo non pregiudicava né anticipava il giudizio, ma si limitava a sollevare dubbi sulle condizioni mentali dell'imputato, con valutazioni e commenti che, per quanto discutibili e certo non caratterizzati da particolare equilibrio o benevolenza, erano comunque del tutto inidonei a danneggiare la sua presunzione di innocenza.

<sup>33</sup> Come osserva G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 175, in casi simili «riemerge [...] la particolare propensione della Corte a non demandare completamente al sistema dei *mass media* la valutazione di ciò che risulta di interesse pubblico, esercitando un sindacato attento sull'effettivo valore sociale delle notizie».

ingerenza statale nella libertà di espressione anche quando il diretto interessato, pur disponendo di strumenti giuridici per tutelarsi, non vi abbia fatto ricorso.

La posizione della Corte, tacciata di «paternalismo» dai giudici dissenzienti<sup>34</sup>, ha certamente alcuni elementi a suo sostegno: l'intervento dello stato, in sostituzione e a prescindere dalla attivazione dell'interessato, potrebbe comprendersi in considerazione della situazione di disagio dell'interessato stesso, che avrebbe reso problematico pretendere una sua iniziativa; può inoltre invocarsi anche la particolare protezione dovuta ai dati sensibili, posto che l'articolo incriminato conteneva anche particolari sullo stato di salute del soggetto.

L'argomento principale utilizzato dalla Grande Camera è, però, quello che fa leva sul fatto che la protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione non è solo un limite all'azione dei poteri dello stato, ma rappresenta anche il contenuto di una obbligazione positiva dello stesso, sicché la violazione del diritto alla vita privata non è integrata solo dal compimento di atti invasivi da parte delle autorità pubbliche, ma anche dal fatto che le medesime autorità rifiutino al soggetto la tutela dovuta.

Al riguardo, la Corte richiama il noto precedente costituito dal caso *Craxi c. Italia* (n. 2), in cui l'Italia viene condannata per non aver adeguatamente difeso la *privacy* dell'imputato rispetto alla divulgazione del contenuto di intercettazioni telefoniche non pertinenti con l'inchiesta giudiziaria in corso<sup>35</sup>; ma potrebbe richiamarsi anche l'altrettanto noto caso *Von Hannover c. Germania* (n. 1), in cui la Germania è condannata per non aver fornito alla ricorrente la tutela da essa richiesta contro le indebite interferenze dei *media* nella sua vita privata<sup>36</sup>. Entrambi i precedenti, però, non sono perfettamente calzanti rispetto al caso qui in commento.

Nel caso *Craxi*, infatti, ciò per cui l'Italia è stata condannata non è il non aver perseguito i giornalisti e i giornali responsabili della divulgazione delle intercettazioni<sup>37</sup>, ma il non avere sanzionato i responsabili della fuga di notizie all'interno dell'amministrazione della giustizia<sup>38</sup>; nel caso *Von Hannover*, invece, l'interessata, prima di ricorrere alla Corte, si era preventivamente attivata per ottenere, senza successo, dalle autorità giudiziarie tedesche la protezione richiesta<sup>39</sup>.

Nulla di simile avviene invece nel caso qui in esame, in cui il ricorrente è colpito da una sanzione penale, in assenza di ogni iniziativa dell'interessato, per avere pubblicato informazioni coperte da segreto di cui, peraltro, era venuto in possesso senza commettere alcun illecito, il reato consistendo solo ed esclusivamente nella pubblicazione<sup>40</sup>: sicché si può davvero ritenere che l'estensione della tutela del diritto alla vita privata operata nella sentenza non abbia precedenti nella giurisprudenza pregressa della corte<sup>41</sup>.

Anche sotto questo profilo, si registra quindi una indebita commistione di piani che dovrebbero rimanere distinti, e in particolare, delle garanzie di ordine processuale (a cominciare dalla

---

<sup>34</sup> Si v. la già citata opinione dissenziente del giudice Yudkivska.

<sup>35</sup> Corte EDU, sez. I, 17 luglio 2003, *Craxi* (n. 2) c. *Italia*.

<sup>36</sup> Corte EDU, sez. III, 24 giugno 2004, *Von Hannover c. Germania* (n. 1).

<sup>37</sup> E del resto una simile condanna non sarebbe stata possibile, dal momento che i ricorrenti non documentavano, al riguardo, di aver preventivamente esperito le vie di ricorso interne.

<sup>38</sup> Allo stesso modo, anche in altri casi di violazione della riservatezza di persone sottoposte ad indagini, la condanna dello stato era derivata dal fatto che la violazione era addebitabile direttamente alle autorità inquirenti: così in Corte EDU, sez. IV, 11 gennaio 2005, *Sciacca c. Italia*, relativa alla diffusione di fotografie di una imputata, tratte dal fascicolo dell'indagine e consegnate alla stampa dalla Guardia di Finanza in occasione di una conferenza stampa organizzata dalla Procura e dalla Guardia di Finanza; analogamente Corte EDU, sez. III, 24 febbraio 2009, *Toma c. Romania*.

<sup>39</sup> Come osserva nella sua citata opinione dissenziente il giudice Yudkivska, per giurisprudenza costante della Corte (il giudice richiama la giurisprudenza riassunta in Corte EDU, Grande Camera, 12 novembre 2013, *Söderman c. Svezia*, §§ 78-85), l'obbligazione positiva dello stato riguardo l'art. 8 è di norma limitata alla messa a disposizione di strumenti di ricorso, mentre il ricorso alla tutela penale è richiesto solo in casi di particolare gravità.

<sup>40</sup> Di più, in questo caso non vi era neppure alcun illecito addebitabile alle autorità, dal momento che, come emerge dalla sentenza, il reperimento del dossier da cui erano state tratte le informazioni poi pubblicate era dovuto ad una distrazione di uno dei difensori, che lo aveva smarrito.

<sup>41</sup> In questo senso v. la già citata opinione dissenziente del giudice Yudkivska.

presunzione di innocenza) e dei diritti della personalità (ed in particolare del diritto alla vita privata): risultato di tale sovrapposizione è l'affievolimento del discrimine tra garanzie oggettive (come quella rappresentata dalla apposizione del segreto) e profili attinenti alla tutela di diritti soggettivi della personalità, e tra violazioni della convenzione addebitabili direttamente alle autorità e violazioni addebitabili ai privati, ed ai *media* in particolare; un livellamento che suscita qualche preoccupazione in merito alla tenuta delle garanzie della libertà di espressione<sup>42</sup>.

Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della vita privata è sempre stato uno dei terreni di maggiore incertezza nella giurisprudenza della Corte, in cui il tradizionale paradigma (enunciato sin dalla sentenza *Sunday Times*), imperniato sulla preminenza della libertà di espressione e sulla interpretazione restrittiva delle relative limitazioni, non ha mai effettivamente operato<sup>43</sup>: e se qualche anno fa le sentenze *Von Hannover (n. 2)* e *Axel Springer* sembravano aver fissato qualche punto fermo<sup>44</sup>, la sentenza in commento evidenzia tutta l'aleatorietà che continua a contraddistinguere questo tipo di operazioni, almeno quando non ci si possa aggrappare al facile appiglio rappresentato dalla notorietà della persona interessata.

### **7. Il ruolo del «giornalismo responsabile» nel bilanciamento operato dalla Corte.**

Come si è visto, in più momenti della decisione, sull'esito della stessa è parsa pesare in maniera rilevante, se non decisiva, la considerazione negativa della condotta del giornalista, ritenuta non rispondente ai canoni di un «giornalismo responsabile»: tale considerazione contribuisce infatti, dapprima a fare escludere la sussistenza dell'interesse pubblico in capo all'articolo incriminato, e successivamente ad affermare l'intervenuta violazione della presunzione di innocenza.

La Corte sembra quindi farsi carico di valutare, nell'ambito del suo giudizio sulla compatibilità con la Convenzione delle restrizioni alla libertà di stampa, anche i profili deontologici della condotta del giornalista colpito dalla misura: tutto ciò continuando, peraltro, a ripetere che la scelta della tecnica espositiva e della forma rientra nella libertà del giornalista coperta dall'art. 10.

Il riferimento al concetto di «giornalismo responsabile» compare con una certa frequenza nella giurisprudenza più recente della Corte, ma occorre innanzitutto notare che ad esso sono attribuiti due significati completamente differenti: secondo una prima accezione, che è quella utilizzata nella sentenza *Pentikäinen c. Finlandia*, e che potremmo definire “esterna”, la violazione della regola deontologica si riferisce alla condotta complessiva tenuta dal giornalista, dalla acquisizione della notizia sino alla sua pubblicazione, ma non si spinge sino a sindacare i toni e le modalità espressive utilizzate dal giornalista nella produzione del contenuto editoriale<sup>45</sup>; secondo un'altra accezione, che è invece quella utilizzata nel caso *Stoll c. Svizzera*, la violazione delle regole deontologiche che

---

<sup>42</sup> Si evidenzia qui l'esigenza di una maggiore attenzione al rapporto tra disciplina del segreto e diritti della personalità: un aspetto del tutto trascurato, peraltro, anche dal nostro legislatore, che nel tratteggiare la disciplina del segreto processuale, ha per lo più di mira gli interessi oggettivi al corretto svolgimento del giudizio (in particolare, l'interesse a non compromettere lo svolgimento delle indagini nella fase delle indagini preliminari, e l'interesse alla c.d. *virgin mind* del giudice nella fase del dibattimento): sul punto v. L. CAMALDO, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Milano 2012, 113 ss., ma nello stesso senso v. anche G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano 1989, 300 ss., che osserva come la tutela della riservatezza sia un obiettivo complessivamente estraneo al nostro sistema processuale penale, e M. G. LODATO, *Pubblicazione di atti di un procedimento penale e bene giuridico tutelato*, in *Dir. inf.* 1992, 58 ss.

<sup>43</sup> Sulla incertezza e ambiguità dei criteri enunciati per il bilanciamento informazione – riservatezza v. H ROESLER, *L'influsso del diritto privato europeo sull'evoluzione del diritto alla privacy in Germania*, in *La responsabilità civile*, 2006, 6 ss.; B. RUDOLF, *Council of Europe: Von Hannover v. Germany*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2006 IV (3), 533 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Art. 8*, in S. BARTOLE, G. RAIMONDI, B. CONFORTI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova 2001, 308 ss.

<sup>44</sup> In questo senso M. MAROSSÌ, *Il decalogo di Strasburgo*, cit., 420.

<sup>45</sup> Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2015, *Pentikäinen c. Finlandia*: in tale caso la violazione per cui il giornalista era stato sanzionato consisteva nell'aver disobbedito all'ordine, rivolto dalla polizia ai manifestanti, di allontanarsi dal luogo in cui si svolgeva la manifestazione.

influisce sulla legittimità della restrizione ha a che fare, appunto, con le scelte espositive e stilistiche, con il tono utilizzato, insomma con la forma e il contenuto della pubblicazione<sup>46</sup>.

Nella decisione in commento, non è agevole comprendere quale dei due significati prevalga: in effetti, in alcuni passaggi della decisione la Corte pone l'accento sul tono scandalistico dell'articolo, sulla sua parzialità, sull'enfasi apposta, anche nell'intitolazione, sulle condizioni mentali precarie del detenuto, e quindi sembrerebbe rifarsi alla nozione più penetrante e invasiva già utilizzata in *Stoll c. Svizzera*<sup>47</sup>, mentre d'altra parte, a più riprese, sottolinea anche il fatto che il giornalista fosse perfettamente consapevole, al momento della pubblicazione, del carattere segreto dei documenti e quindi del carattere illecito della loro pubblicazione, il che sembrerebbe ricondurre alla accezione che si è definita "esterna" utilizzata in *Pentikäinen c. Finlandia*<sup>48</sup>.

Non si comprende, quindi, se la violazione delle regole del «giornalismo responsabile», che la Corte addebita al giornalista, abbia a che fare con l'aver violato la legge, pubblicando informazioni attinte da un dossier coperto da segreto, o con le scelte effettuate dal giornalista in ordine al taglio e al tono dell'articolo, o con entrambi i profili: il fatto che si tratti di aspetti completamente diversi rende ancora più inquietante la sovrapposizione e la confusione tra gli stessi, ma, anche indipendentemente da ciò, entrambe le accezioni vanno valutate con molta attenzione e con estrema prudenza, in quanto suscettibili di condurre ad esiti profondamente restrittivi, ed assai lontani da quell'atteggiamento di *favor* nei confronti della libertà di espressione che aveva contraddistinto quella che, ormai, appare a tutti gli effetti come un'altra epoca della giurisprudenza della Corte.

La prima accezione, quella che si è provato a definire "esterna", rischia infatti di determinare un ripiegamento verso una concezione meramente formale del segreto, e di incrementare a dismisura l'ambito di discrezionalità lasciato agli stati aderenti nel restringere per via legislativa gli spazi della libertà di informazione, addirittura traducendosi in un incremento del ricorso allo strumento penale: se la violazione della legge penale da parte del giornalista viene configurata automaticamente come una forma di esercizio "irresponsabile" della professione, in quanto tale in grado di influire sul bilanciamento tra libertà di espressione ed altri beni o valori protetti dalla Convenzione, deponendo a favore della condanna del giornalista, è evidente che lo spazio per le valutazioni dei giudici di Strasburgo si restringe notevolmente, restando probabilmente limitato all'ipotesi di norme penali assolutamente irragionevoli; senza contare che non si comprende come un simile orientamento si concili con quello, assolutamente consolidato, che da un lato limita il ricorso allo strumento penale nel campo dell'attività giornalistica alle sole ipotesi di eccezionale gravità<sup>49</sup>, dall'altro enfatizza il ruolo della protezione delle fonti e del c.d. *whistleblowing*<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 10 dicembre 2007, *Stoll c. Svizzera*, in particolare i §§ 145 ss.: addirittura, nella decisione viene attribuita grande rilevanza a un documento del *Conseil de la Presse* (una istituzione privata che raggruppa le 4 principali associazioni svizzere di giornalisti, e che si occupa appunto di questioni di deontologia) che, se da un lato giustifica la pubblicazione di una lettera riservata dell'ambasciatore svizzero negli USA in nome dell'interesse pubblico, dall'altro stigmatizza il modo in cui alcuni giornali (tra cui quello del ricorrente) l'hanno presentata, in modo incompleto, parziale e tendenzioso; questo rilievo attribuito dalla Corte al profilo deontologico è aspramente criticato nella loro opinione dissenziente dai giudici Zagrebelsky e aa., che vi vedono un pericoloso passo indietro rispetto alla tradizionale giurisprudenza della Corte in materia di libertà di espressione.

<sup>47</sup> Si veda in particolare il § 60 della sentenza in commento.

<sup>48</sup> Cfr. i §§ 50 e 57 della decisione qui annotata: in particolare la Corte osserva, al § 50 e richiamando il caso *Pentikäinen c. Finlandia*, che «il concetto di giornalismo responsabile, attività professionale protetta dall'art. 10 della Convenzione, è una nozione che non copre unicamente il contenuto delle informazioni che sono raccolte e/o diffuse con mezzi giornalistici [...]. Nella sua decisione nel caso *Pentikäinen*, la Corte ha sottolineato [...] che il concetto di giornalismo responsabile comprende altresì la liceità del comportamento del giornalista e che il fatto che un giornalista abbia infranto la legge deve essere preso in considerazione, ma non è determinante per stabilire se ha agito in maniera responsabile». Si noti, peraltro, l'ambiguità della formulazione, secondo cui l'aver violato la legge «deve essere preso in considerazione», ma al tempo stesso «non è determinante».

<sup>49</sup> V., tra le molte decisioni al riguardo, Corte EDU, Sez. II, 24 settembre 2013, *Belpietro c. Italia*.

<sup>50</sup> Con riferimento alla protezione delle fonti, v. in particolare Corte EDU, 27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*; Corte EDU, sez. IV, 25 febbraio 2003, *Roemen e Schmitt c. Lussemburgo*; Corte EDU, sez. II, 27 novembre 2007, *Tillack c. Belgio*; Corte EDU, Grande Camera, 14 settembre 2010, *Sanoma Uitgevers B. V. c. Paesi Bassi*, e, da ultimo,

Ci si potrebbe chiedere, infatti, che senso ha che il giornalista sia tenuto a rispettare la confidenzialità della notizia, in modo da risparmiare alla proprie fonte il rischio di incorrere in responsabilità per aver divulgato notizie segrete o confidenziali, quando poi può essere chiamato lui stesso a rispondere della divulgazione delle stesse: che senso ha, insomma, assicurare l'impunità del responsabile primo della fuga di notizie, e ammettere, invece, una pressoché illimitata sanzionabilità del giornalista che coopera alla loro diffusione<sup>51</sup>.

Risulta abbastanza inquietante, del resto, anche l'altra e diversa accezione di «giornalismo responsabile» che si è messa in luce, quella cioè che ha riguardo alla scelta delle modalità espressive e della presentazione della notizie: è chiaro infatti che attribuire rilevanza a tale ordine di considerazioni, all'interno del giudizio della Corte, significa ammettere un sindacato molto invasivo e penetrante sulla professionalità del giornalista, da parte di una autorità giudiziaria esterna anziché di un organismo deontologico<sup>52</sup>; il che può suscitare qualche preoccupazione, specie ove si consideri che, lo si ripete, ciò che nella specie viene imputato al giornalista non è l'aver offeso la reputazione o il diritto alla vita privata dell'imputato, ma di aver violato l'obbligo del segreto disposto per legge.

E' interessante chiedersi, infatti, cosa sarebbe accaduto se il giornalista, anziché rielaborare le informazioni tratte dal dossier segreto, si fosse limitato alla sua pubblicazione integrale: in questo caso, non gli si sarebbe potuto rimproverare nulla che avesse attinenza al tono, alle scelte stilistiche e lessicali, insomma alle modalità di presentazione, e quindi alla violazione delle regole del «giornalismo responsabile», anche se probabilmente il numero di informazioni riservate diffuso sarebbe stato ancora maggiore. Paradossalmente, il giornalista che avesse agito in tal modo avrebbe forse avuto maggiori probabilità di uscire indenne: il che, in un caso in cui si discute della condanna di un giornalista per aver pubblicato informazioni coperte da segreto, appare quanto meno bizzarro<sup>53</sup>.

Il segreto, infatti, è violato indipendentemente dal fatto che la rappresentazione sia fedele e corretta: anzi, paradossalmente, tanto più la rappresentazione è corretta, quanto più viola il segreto; diversamente, una rappresentazione incompleta o parziale può certamente incidere sulla reputazione di un soggetto, così come può rilevare sul piano deontologico, ma, lo si ripete, si tratta di piani che dovrebbero rimanere distinti<sup>54</sup>.

---

Corte EDU, sez. II, *Görmüş e aa. c. Turchia*; con riguardo alla protezione dei c.d. *whistleblowers* v. in particolare Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, *Guja c. Moldova*.

<sup>51</sup> Non è infatti in discussione, in simili casi, il principio della confidenzialità delle informazioni che circolano in determinati ambiti (diplomatico nel caso *Stoll*, giudiziario nel caso che qui si commenta), ma l'importante questione se la confidenzialità coinvolge i soli soggetti pubblici e i funzionari che trattano queste informazioni per ragione del loro ufficio, o se essa possa estendersi sino a giustificare sanzioni nei confronti di terzi privati (giornalisti, editori), che hanno ricevuto, senza commettere alcun reato, le informazioni confidenziali e provvedono a divulgarle al pubblico (sul punto v. anche Corte EDU, sez. IV, 15 aprile 2006, *Dammann c. Svizzera*).

<sup>52</sup> Per una forte critica all'utilizzo del concetto di «giornalismo responsabile» v. l'opinione dissenziente dei giudici Sajó e Tsotsoria, in Corte EDU, sez. IV, 8 marzo 2016, *Rusu c. Romania*: «siamo spiacenti di osservare ancora una volta che il concetto di giornalismo responsabile [...] si traduce in un indebolimento della libertà di stampa. E questo caso non fa eccezione! Nonostante vi siano responsabilità collegate a ogni attività professionale, quando si tratta della stampa, il riferimento al giornalismo responsabile è inquietante» («*disturbing*»).

<sup>53</sup> Qualcosa di simile, non a caso, accade nel già richiamato caso *Stoll c. Svizzera*, in cui il ricorrente era stato condannato per aver pubblicato parte di una lettera confidenziale dell'ambasciatore svizzero negli USA, selezionandone ed enfatizzandone alcune parti particolarmente negative per l'immagine del diplomatico, mentre altri giornali e giornalisti, che avevano invece pubblicato la lettera integralmente, non avevano subito alcuna sanzione (v. al riguardo i §§ 147 ss. della decisione, e l'opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, che correttamente evidenzia il carattere paradossale di tale conclusione). Che sia più grave la pubblicazione parziale e incompleta di un documento piuttosto che la pubblicazione integrale, in effetti, può essere comprensibile quando in gioco sia la reputazione dell'interessato, ma lo è molto meno quando, come nel caso *Stoll c. Svizzera* (ma non diversamente da quello in esame), ciò che si contestava al giornalista non era l'offesa alla reputazione, ma la violazione del segreto.

<sup>54</sup> E, in particolare, ci si dovrebbe chiedere se sia opportuno e proporzionato il ricorso, in questo ambito, alla tutela penale e se non sia preferibile il ricorso a strumenti alternativi: sul punto v. G. RESTA, *La giurisprudenza*, cit., 184.

Ancora una volta, insomma, la sentenza mette insieme cose profondamente diverse e che sarebbe stato meglio mantenere distinte: la deontologia del giornalista con il tema del segreto, la presunzione di innocenza e il diritto ad un giusto processo con la reputazione e la riservatezza: in questo bilanciamento che vuole tenere conto di tutto, finisce con lo smarrirsi il confine tra le situazioni tutelate, e il risultato è una decisione che, se probabilmente si può comprendere rispetto al singolo caso concreto, è di ben poca utilità nell'orientare l'interprete rispetto ad eventuali casi analoghi, ed anzi presenta alcuni profili che potrebbero essere forieri di ulteriori restrizioni dei margini della libertà di informazione.

## 8. Conclusione.

Come si è appena detto, a sostegno della decisione della Grande Camera di escludere la violazione dell'art. 10 si possono invocare diverse considerazioni: in primo luogo, il soggetto cui le informazioni si riferivano era un soggetto privato, privo di qualsiasi ruolo pubblico, e oltretutto per molti aspetti un soggetto "debole", stante la sua difficile condizione psicologica; il fatto di cui il soggetto si era reso protagonista era un semplice incidente stradale, per quanto sanguinoso, e quindi un comune fatto di cronaca privo di rilevanti implicazioni politiche o sociali; il tono dell'articolo era effettivamente alquanto sbilanciato e parziale, nel tracciare un ritratto non certo rassicurante della personalità del soggetto; infine, anche se su questo punto non sono mancate contestazioni, la sanzione, consistente in una semplice ammenda, era tutto sommato non particolarmente pesante<sup>55</sup>.

Più in generale, poi, non si può sfuggire all'impressione che, negli ultimi anni, la Corte si trovi di fronte ad un proliferare di ricorsi in materia di libertà di espressione, originati da presunte violazioni tutto sommato di modesta entità, e che ciò l'abbia indotta a una inversione di rotta rispetto all'atteggiamento di netto favore per la tutela della libertà di stampa che ha caratterizzato la sua giurisprudenza meno recente<sup>56</sup>.

Pare però che, abbandonato il criterio guida della tendenziale prevalenza delle ragioni della libertà di espressione, la Corte fatichi a elaborare nuovi *standard* di decisione, tali da conferire un minimo di prevedibilità e di certezza alla propria giurisprudenza: se da un lato, come si è detto, l'elenco degli elementi di cui tenere conto nel bilanciamento tra libertà di espressione e diritti confliggenti si arricchisce sempre più, dall'altro la Corte sembra farne un utilizzo, se non proprio

---

<sup>55</sup> Su questo punto, peraltro, anche nella vicenda in esame si sono registrate opinioni differenti: il fatto che la sanzione fosse limitata ad una pena pecuniaria di 4.000 franchi svizzeri (pari a poco meno di 2.700 euro) non aveva infatti impedito alla seconda sezione di considerarla eccessiva e intimidatoria, tale cioè da dissuadere altri giornalisti dall'esercitare la libertà di espressione e di critica: la sezione aveva infatti osservato che l'ammontare dell'ammenda era di ben cinque volte superiore a quella applicata nel già citato (e per molti aspetti analogo, anche se non si trattava di informazioni attinte da un *dossier* giudiziario) caso *Stoll c. Svizzera*, e pari a circa una mensilità del reddito del giornalista, e non aveva attribuito rilievo al fatto che la somma fosse stata concretamente anticipata dall'editore; del tutto opposta, invece, sul punto, la valutazione della Grande Camera. Si ricordi, peraltro, che per la giurisprudenza della Corte anche una mera sanzione pecuniaria (o la condanna al risarcimento dei danni) può esercitare un effetto intimidatorio e risultare irragionevole o sproporzionata, anche in rapporto alla capacità reddituale del condannato (in questo senso v., ad es., Corte EDU, sez. II, 17 luglio 2008, *Riolo c. Italia*; Corte EDU, sez. IV, 19 aprile 2011, *Kasabova c. Bulgaria*; Corte EDU, sez. IV, 19 aprile 2011, *Bozhkov c. Bulgaria*; Corte EDU, sez. IV, 22 novembre 2011, *Koprivica c. Montenegro*), così come non rileva neppure che, in concreto, la pena non venga eseguita (v. ad es. la citata sentenza *Belpietro c. Italia*). Sui margini di incertezza che ancora circondano la posizione della Corte in merito alla entità delle pene applicate ai giornalisti sia consentito rinviare a M. CUNIBERTI, *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il "caso Belpietro" davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 1/2014,

<sup>56</sup> Abbastanza emblematico al riguardo il caso che è all'origine della citata sentenza *Pentikäinen c. Finlandia*, in cui la restrizione lamentata era consistita in alcune ore di fermo di un giornalista che non aveva ottemperato ad un ordine della polizia, rivolto ai partecipanti ad una manifestazione, di allontanarsi dal luogo della stessa, seguite da una dichiarazione di colpevolezza dello stesso per la violazione in questione, cui non si era però accompagnata alcuna sanzione in considerazione della «scusabilità» della condotta.

disinvolto, certo alquanto libero, che in molti casi finisce col mettere capo a decisioni connotate da un notevole *self restraint* rispetto alle valutazioni delle autorità nazionali<sup>57</sup>.

La tendenza a sovrapporre piani che, per quanto inevitabilmente intrecciati, dovrebbero rimanere distinti, come quello delle garanzie del giusto processo e quello della tutela dei diritti della personalità dell'imputato; la tendenza a mettere sullo stesso piano il diritto del cittadino di difendere le proprie libertà da ingerenze dei pubblici poteri e l'obbligazione positiva dello stato di attivarsi per proteggere quelle medesime libertà, anche a scapito di libertà concorrenti, e anche con lo strumentario del diritto penale; la tendenza, infine, ad un utilizzo alquanto disinvolto della ambigua categoria del «giornalismo responsabile»: tutto ciò può non inquietare più di tanto, nella decisione qui commentata, a fronte della relativa modestia della restrizione concretamente adottata; ma non può non suscitare, invece, qualche preoccupazione in più, se da essa si pretende, come pure sarebbe lecito pretendere, di trarre indicazioni sul possibile atteggiamento della Corte rispetto a restrizioni magari un po' più consistenti, che non è improbabile la Corte possa trovarsi ad affrontare nel prossimo futuro, visto quanto sta accadendo in alcuni paesi aderenti alla CEDU, e rispetto alle quali il benevolo *self restraint* che contraddistingue alcune sue recenti decisioni potrebbe risultare drammaticamente inadeguato.

---

<sup>57</sup> E ciò pare accadere non solo quando le ragioni della libertà di espressione si scontrano con altri diritti fondamentali garantiti dalla convenzione, come accade nel caso in esame, ma anche quando ci si confronta con altri principi che pure, apparentemente, neppure avrebbero il medesimo rango, come nel citato caso *Stoll c. Svizzera*, o nella più recente sentenza Corte EDU, Grande Camera, 22 aprile 2013, *Animal Defenders International c. Regno Unito*, su cui sia consentito rinviare a M. CUNIBERTI, *Il divieto della pubblicità politica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, settembre 2013. Simili decisioni sembrano segnare un ripensamento rispetto a quanto la Corte ha sempre sostenuto in passato, e cioè che, in materia di libertà di espressione, il margine di apprezzamento delle autorità nazionali deve ritenersi particolarmente stretto: qui, invece, il margine di apprezzamento sembra riespandersi, e la Corte si accontenta di verificare che le autorità nazionali abbiano in qualche modo soppesato tutti gli interessi in gioco, senza più di tanto addentrarsi nella valutazione della razionalità dell'esito del bilanciamento. Un'altra delle conseguenze di questo approccio è che la Corte non si sofferma a indagare se lo scopo legittimo della restrizione non potesse essere conseguito anche mediante misure meno incisive: ciò è quanto accade, appunto, nel caso *Animal Defenders*, e pare accadere anche nella decisione qui in commento, come osserva, nella sua opinione dissenziente, il giudice Yudkivska, richiamando, sulla necessità di tale verifica, cita anche Corte suprema USA, *Nebraska Press Association v. Stuart*, 427 U.S. 593 (1976).